

(A causa della non ancora avvenuta conversione in legge, le modifiche introdotte dal DL N. 32/2019 (in vigore dal 19.04.2019) e le proposte interpretative sono riportate in verde)

**Tabella riepilogativa dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 alla luce del D.lgs. n. 56/2017 (correttivo al codice degli appalti entrato in vigore il 20.05.2017) e della Linea guida n. 6 aggiornata al D.lgs. 56/2017 e D.L. n.32/2019 ed indicazioni operative per le relative verifiche**  
**(per procedure di gara telematiche pubblicate sul sistema telematico provinciale a partire dal 20.05.2017)**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti escludono un operatore economico **in qualunque momento della procedura**, qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 o 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

<b>Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice)</b> Cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura d'appalto o concessione	<b>Strumento</b>	<b>Modalità</b>	<b>Annotazioni</b>
<b>art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g)</b>	Casellario giudiziale	Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 DPR n. 313/2002.  Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi anche comunicazione ANAC del presidente del 08/11/2017):  <b>Impresa individuale:</b> - titolare o direttore tecnico;  <b>Società in nome collettivo:</b> - socio o direttore tecnico;  <b>Società in accomandita semplice:</b> - soci accomandatari o direttore tecnico;	L'esclusione è atto dovuto, salvo nei seguenti casi:  a) nei casi previsti dell'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 quinto periodo: - "il reato è stato depenalizzato ovvero - quando è intervenuta la riabilitazione ovvero - <b>nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero</b> - quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero - in caso di revoca della condanna medesima";  b) qualora l'impresa "dimostrì che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata" commessa da un soggetto elencato nel comma 3, primo periodo, art. 80 D.Lgs. 50/2016 cessato dalla carica nell'anno antecedente

		<p><b>altri tipi di società o consorzio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali;</li> <li>- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;</li> <li>- dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo;</li> <li>- del direttore tecnico o del socio unico persona fisica;</li> <li>- socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4.</li> </ul> <p>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>	<p>la data di pubblicazione del bando di gara (art. 80 comma 3 secondo periodo D.Lgs. 50/2016);</p> <p>c) nel caso del comma 7 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016: le misure self-clearing;</p> <p>d) Nei casi previsti nell'art. 80 comma 10 D.Lgs. 50/2016:</p> <p>“Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;</li> <li>b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</li> <li>c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.</li> <li>d) comma 10 bis, primo periodo: Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale (...).</li> </ul>
<p><b>art. 80, comma 2, primo periodo</b></p>	<p>Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)</p>	<p>Consultazione della banca dati su: <a href="https://bdna.interno.it">https://bdna.interno.it</a></p>	<p><u>Attività imprenditoriale di cui all' art. 1 comma 51 della Legge 190/2012:</u></p>

<p>Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa.</p>	<p>Comunicazione o informazione Antimafia</p> <p>White list</p>	<p>I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 3 del codice.</p> <p>White list della prefettura o commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, da acquisire indipendentemente dalle soglie [...], è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la [...] [white list].” (Art. 1, comma 52 D.Lgs. 190/2012).</li> </ul> <p>Comma „53: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;</li> <li>b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;</li> <li>c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</li> <li>d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</li> <li>e) noli a freddo di macchinari;</li> <li>f) fornitura di ferro lavorato;</li> <li>g) noli a caldo;</li> <li>h) autotrasporti per conto di terzi;</li> <li>i) guardiania dei cantieri.”</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se un'impresa ha presentato domanda di iscrizione nella white list in attesa però della relativa iscrizione, “la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare la white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla BDNA.”. “[...] la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia</li> </ul>
---	---	---	--

			<p>immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia". "Tale procedura trova supporto nella formulazione dell'art. 92 comma 2 e 3 del Codice Antimafia." (Circolare Ministero dell'Interno dd. 23.03.2016.)</p> <p><u>Attività imprenditoriale al di fuori dell' Art. 1 comma 51 della Legge 190/2012:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „comma 52-bis: L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.“</li> <li>• Se l'impresa non è iscritta nella white – list, richiesta mediante BDNA.</li> <li>• (vedasi “schema esecuzione con urgenza – documentazione antimafia – stipula contratto).</li> </ul>
<p><b>art. 80, comma 4</b></p> <p>Violazioni gravi, definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.</p>	<p>Agenzia delle Entrate</p>	<p>Richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito <a href="http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/">http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/</a></p>	<p>Comma 4, secondo periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse” superiore a € 10.000,00 (fino il 28/02/2018) / € 5.000,00 (dal 01.03.2018) (importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.) <u>Attenzione:</u> dal 01.03.2018 € 5.000,00 L. 27.12.2017, n. 205, art. 1 commi 986 e 988;</li> <li>2) “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.” (art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)</li> </ol>

			<p>3) Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.</p> <p>“Comma 4 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.”</p> <p>Stante la mancata previsione nell'art. 80, così come modificato dal D.L. 32/2019, della durata del periodo di esclusione, si propongono due interpretazioni possibili:</p> <p>1) in forza del considerando numero 101 che impone agli Stati membri di prevedere una durata massima per tali esclusioni e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, lo stesso non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva e i tre anni dalla data del fatto.</p> <p>2) oppure, applicando analogicamente il comma 10 bis, così come introdotto dal D.L. 32/2019: (...) la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini</p>
--	--	--	--

			della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
<p><b>art. 80, comma 4</b></p> <p>Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p>	<p>INPS / INAIL</p>	<p>Si richiede il DURC online sul sito dell'INPS:  <a href="http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/prepar_aSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&amp;MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&amp;MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&amp;MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=">http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/prepar_aSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&amp;MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&amp;MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&amp;MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=</a>  o sul sito dell'INAIL:  <a href="https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html">https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html</a>  ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</p>	<p>Comma 4: "Non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande."</p> <p>Stante la mancata previsione nell'art. 80, così come modificato dal D.L. 32/2019, della durata del periodo di esclusione, si propongono due interpretazioni possibili:</p> <p>1) in forza del considerando numero 101 che impone agli Stati membri di prevedere una durata massima per tali esclusioni e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, lo stesso non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva e i tre anni dalla data del fatto.</p> <p>2) oppure, applicando analogicamente il comma 10 bis, così come introdotto dal D.L. 32/2019: (...) la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla</p>

			procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
<b>Art. 80, comma 5</b>			<p>Comma 10 bis: (...) Nei casi di cui al comma 5, la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.</p> <p>Con riferimento alla durata massima dell'esclusione che non si possa desumere dal provvedimento amministrativo, si rinvia alle interpretazioni proposte di cui sopra.</p>
<p><b>art. 80, comma 5 lett. a)</b></p> <p>Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p>	Casellario informatico presso ANAC	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a></p> <p>(Si rileva rispetto alla disciplina previgente la previsione ulteriore della norma in materia di salute.)</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. b)</b></p> <p>L'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali</p>	Infocamere	<p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: <a href="https://telemaco.infocamere.it">https://telemaco.infocamere.it</a></p> <p>Sul punto, con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato con continuità aziendale, si rinvia al rispetto della procedura di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs.</p>	

<p>situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>		<p>50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019.</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. c)</b></p> <p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p> <p>e</p> <p>Casellario giudiziale per i reati che costituiscono grave illecito professionale</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a> e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.</p> <p>Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale.</p> <p>Sul punto rilevano le casistiche di cui al secondo periodo della lett. c) (cui si rinvia per completezza):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell'appaltatore, pur non contestata in giudizio;</li> <li>- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni a proprio vantaggio;</li> <li>- fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione.</li> </ul>	<p>Vedasi linea guida ANAC n. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione discrezionale dell'ente committente;</li> <li>- prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1);</li> <li>- le misure self-clearing: vedasi art. 80 comma 7;</li> <li>- non tassatività delle casistiche elencate nella lettera c) del comma 5;</li> <li>- "ambito oggettivo" (linea guida 6, n. II);</li> <li>- "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto" (linea guida n. 6 punto 2.2.1.);</li> <li>- "gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara" (linea guida n. 6 punto 2.2.2);</li> <li>- "altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico" (linea guida n. 6 punto 2.2.3);</li> </ul> <p>art. 80 comma 10 D.lgs. 50/2016:</p> <p>"Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perpetua, nei casi di cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</li> <li>c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;</li> <li>d) comma 10 bis, primo periodo: nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale;</li> <li>e) comma 10 bis, secondo periodo: nei casi di cui al comma 5, la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore che l'abbia commesso.</li> </ul>
<p><b>art. 80, comma 5, lett. c)</b></p> <p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.</p>	<p>Certificato dei carichi pendenti</p>		<p>Linea guida n. 6: punto 4.2 b)</p> <p>“La verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.</p> <p>La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui</p>

			<p> venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.”</p> <p>Linea guida n. 6: punto 2.2:</p> <p>“In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. abusivo esercizio di una professione;</li> <li>b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);</li> <li>c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;</li> <li>d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;</li> <li>e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.</li> </ul> <p>Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice.”</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1);</li> <li>- le misure self-clearing: vedasi art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016.</li> </ul>
<p><b>art. 80, comma 5, lett. c)</b></p> <p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico.</p>	<p>Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</p>	<p>Se del caso, provvedere al recupero del provvedimento</p>	<p>Linea guida n. 6: "provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare." (punto 2.2.3.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1);</li> <li>- le misure self-clearing: vedasi art. 80 comma 7.</li> </ul>
<p><b>art. 80, comma 5, lett. d)</b></p> <p>Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2.</p>	/	<p>Sul punto si rinvia anche alla disciplina di cui all'art. 22 "Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali" commi 2 e 3 della L.P. n. 16/2015.</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. e)</b></p> <p>Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto.</p>	/	<p>Sul punto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 20 "Consultazioni preliminari di mercato" e 21 "Partecipazione precedente di candidati o offerenti" della L.P. n. 16/2015.</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. f)</b></p> <p>Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.</p>	<p>Anagrafe delle sanzioni amministrative e Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Richiesta (via PEC) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura</p>	

<p>lett. f-bis): nel caso di presentazione, in gara o nell'affidamento subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere da parte dell'operatore economico.</p> <p>lett. f-ter): iscrizione dell'operatore economico nel casellario ANAC per aver presentato nelle procedure di gara o nell'affidamento di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.</p>		<p>dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art. 33 del D.P.R. 313/2002).</p> <p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a></p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. g)</b></p> <p>Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a></p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. h)</b></p> <p>Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a></p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. i)</b></p> <p>Mancata presentazione del certificato dell'Ispettorato del lavoro in merito all'art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mancata autocertificazione del medesimo requisito.</p>		<p>Richiesta (via PEC) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico.</p>	<p>Deve sempre essere richiesto, indipendente dal numero degli impiegati.</p>

<p><b>art. 80, comma 5, lett. l</b></p> <p>Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a>.</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. m)</b></p> <p>Situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. se la situazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. m)</b></p> <p>Qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	
<p><b>art. 80, comma 7 e 8</b></p> <p>Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare:</p>	<p>/</p>	<p>Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80 comma 7 codice sono sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto; altrimenti viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall'illecito;</li> <li>- di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</li> </ul>			
<p><b>art. 80, comma 9</b></p> <p>Nel caso di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto con sentenza definitiva, per tutto il periodo dell'esclusione l'operatore economico non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8.</p>	/	/	
<p><b>art. 80, comma 10</b></p> <p>Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:</p> <p>a) <i>perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria</i></p>	/	/	

<p>perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;</p> <p>b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</p> <p>c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.</p>			
<p><b>art. 80, comma 10-bis</b></p> <p>Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale (...).</p>			
<p><b>art. 80, comma 11</b></p>	<p>/</p>	<p>/</p>	

<p>Le cause di esclusione di cui all'art. 80 non si applicano alle aziende e società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente al periodo precedente al predetto affidamento.</p>			
<p><b>art. 80, comma 12</b></p> <p>Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC.</p>	<p>ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a> con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni.</p> <p>Ai fini della segnalazione al casellario informatico presso ANAC:  <a href="http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario">http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario</a></p>	